



Comune di Fara Vicentino

Provincia di Vicenza

Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

Fara Vicentino, li 09-04-2020

Ordinanza n. 14 del 09-04-2020

Oggetto: PROROGA DEL DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI RECINTATI E NON, E DI STAZIONAMENTO NELLE AREE VERDI PUBBLICHE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che con precedente propria ordinanza n. 8 del 12.03.2020 ha disposto, a decorrere dal giorno 12 marzo 2020 sino al giorno 3 aprile 2020:

1. il divieto di accesso a tutti i parchi pubblici recintati e non ed in particolare:
 - Parco giochi di via Stadio;
 - Parco giochi della Piazza di S. Giorgio di Perlina.
2. il divieto di stazionamento nelle restanti aree verdi di proprietà pubblica presenti nel territorio comunale;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DL 25 marzo 2020 n.19, in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);
- il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;

RICHIAMATE le premesse della precedente ordinanza n. 8 del 12.03.2020;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica la proroga della propria ordinanza n. 8 del 12.03.2020;

VISTO

- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;
- VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate e fino all'introduzione di nuove disposizioni normative Ministeriali e/o Regionali:

1. la proroga del divieto di accesso a tutti i parchi pubblici recintati e non ed in particolare:
 - Parco giochi di via Stadio;
 - Parco giochi della Piazza di S. Giorgio di Perlina.

2. la proroga del divieto di stazionamento nelle restanti aree verdi di proprietà pubblica presenti nel territorio comunale;

Fatto salvo l'obbligo di rispettare ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (ministero della Salute – Regione del Veneto, ...)

AVVERTE

Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori del Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a:

Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli di accesso ai parchi pubblici comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza
- Comando Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene (VI);
- Comando dei Carabinieri di Breganze;
- Albo Pretorio - SEDE.

IL SINDACO
MARIA TERESA SPEROTTO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 81/ 2005